



TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
Carmela Caranna,

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 luglio 2018;
esaminati gli atti;
sentito il procuratore di parte ricorrente;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 6008/16 R.G., vertente

TRA

nato in Mali il 31 dicembre 1997, rappresentato e difeso
dall'avv. Lattuca Maddalena per mandato in atti

RICORRENTE

E

**Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Trapani - Sezione di Agrigento**

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.

Con ricorso *ex artt.* 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c. nato
il 31 dicembre 1997 in Mali, ha proposto opposizione avverso il
provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il

Tribunale di Palermo



Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani – Sezione di Agrigento in data 22 febbraio 2015, notificato in data 9 marzo 2016: provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in linea subordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria *ex art. 14*, D.Lgs. n. 251/07, né è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la necessità di una tutela residuale di tipo umanitario e, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate (ivi compresa la forma di protezione residuale contemplata dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98).

Nonostante rituale comunicazione del decreto di fissazione della prima udienza, la Commissione Territoriale di Agrigento non si è costituita in giudizio.



Va, in generale, osservato che sì come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *“Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost.”* (cfr. Cass. civ., ord. n. 16362/16), di tal che la fondatezza delle domande avanzate dal ricorrente va esaminata mediante la verifica della sussistenza



dei presupposti contemplati dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento delle suddette forma di protezione individuale (presupposti, peraltro, nel caso di specie positivamente accertati con il provvedimento in questa sede impugnato con riferimento al cd. permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98).

Ciò premesso, ritiene il giudice che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate da _____ non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di rifugiato .

Al riguardo va osservato che il ricorrente ha affermato, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani - Sezione di Agrigento (audizione condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale), di essersi allontanato dal proprio Paese d'origine per la guerra esistente nella sua zona di provenienza. Il ricorrente fa, conseguentemente, espresso riferimento ad un bombardamento subito nella città di Gao, durante il quale avevano perso la vita i suoi genitori.

In ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale rammentarsi che, pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "*status*" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "*status*" deve dimostrare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in



difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 26278/05).

Orbene, a prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine all'attendibilità delle propalazioni del ricorrente, deve rilevarsi che i fatti dal medesimo denunciati risultano circoscritti ad un preciso e determinato ambito territoriale e che non sono stati neppure allegati potenziali rischi per l'incolumità allegati riconducibili a ragioni legate alla religione professata dal ricorrente, ovvero alla sua appartenenza ad un dato gruppo etnico o sociale ovvero ancora all'ideologia politica dal medesimo abbracciata.

Dagli elementi sopra evidenziati emerge che la migrazione del ricorrente è ascrivibile, essenzialmente, a motivazioni di carattere economico e al timore di patire un pregiudizio non suscettibile di integrare un rischio di "persecuzione" correlato a motivi di "razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica" nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori imputabili ad autorità governative o a gruppi organizzati e radicati sul territorio sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico.

Non può, pertanto, accordarsi al ricorrente il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della disposizione testé richiamata.

Con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, può, invece, nella specie ravvisarsi un pericolo di "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14



del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale *"a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*) avuto riguardo alla peculiare situazione attualmente esistente nel paese di origine del richiedente (Mali).

Come è noto, a mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 251/07 è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (nell'accezione definito dall'art. 14) e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l'accesso all'anzidetto istituto, ha statuito che *"l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale"*, aggiungendo che *"l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso [...] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"* (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).



Nel caso di specie, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Mali, risulta che in detto Stato ed in particolare in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato ed esista comunque una situazione di "generalizzata violenza" di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio, registrandosi un vero e proprio disordine interno, contrassegnato da un livello di violenza, talora indiscriminata, suscettibile di determinare un elevato rischio per l'incolumità personale.

Secondo quanto evincibile dalle informazioni sui paesi di origine collazionate dalle fonti di seguito specificate, alla luce dell'elevata probabilità di verifica di atti terroristici perpetrati anche nei confronti della popolazione civile e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico, tutto il Mali (ivi compresa la capitale Bamako, città presso la quale il richiedente ha per lungo tempo dimorato e nella quale ha consolidato la propria abituale residenza anteriormente all'espatrio), è da considerarsi a rischio.

Rischio che diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (Gao, Mopti e Timbuctu), propagandosi perfino nelle zone centrali, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati.

Si registra, in particolare, un crescente pericolo di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico, dovuto ad una presenza conclamata e attiva di gruppi terroristici. Il tasso di crimine è alto e continua a crescere a Bamako, come nel resto del paese. Sussiste, pertanto, un alto rischio per i cittadini di essere coinvolti in situazioni di violenza indiscriminata.

Tale situazione, che si va progressivamente estendendo nelle varie aree, riguarda - come si è detto - anche la capitale Bamako, teatro di molteplici



attacchi terroristici (essendo la sede della missione militare internazionale di pace in atto operativa).

Può, in effetti, ritenersi che attualmente il processo di stabilizzazione intrapreso nell'anno 2013, con l'ausilio di una missione militare internazionale sotto l'egida dell'Onu, non sia concretamente concluso.

Le autorità stanno gradualmente e con parecchie difficoltà reinserendosi nei principali capoluoghi settentrionali, rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al terrorismo islamista e tuttora attivi. Dunque, la minaccia dei gruppi terroristici in tutto il Mali sembra accrescersi sempre più (v. ad esempio il *World Report 2017 - Mali* dell'*Human Rights Watch* pubblicato il 12 gennaio 2017, reperibile in http://www.ecoi.net/local_link/334713/463160_en.html; cfr. altresì il rapporto annuale 2016/2017 di *Amnesty International* del 22 febbraio 2017 disponibile in <http://www.refworld.org/docid/58b033d813.html>).

In particolare, dalle più aggiornate informazioni sui paesi di origine raccolte e selezionate dall'Agenzia UE E.A.S.O. (*European Asylum Support Office*) - diffuso nel mese di ottobre 2017 e reperibile sul sito *web* dell'Agenzia stessa - emerge che il paese, a decorrere dall'anno 2015, è stato interessato da taluni attentati commessi da appartenenti a gruppi estremisti islamici *jihadisti* operanti sul territorio.

Tra i più recenti attacchi si ricordano: il 18 giugno 2017 l'attacco a Kangaba, il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida Ue; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU a Timbuctu; il 7 marzo 2015 l'attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 7 agosto e il 20 novembre 2015 gli attacchi a strutture alberghiere di Bamako e Savarè (circostanze, queste, confermate anche dal bollettino diramato il 24 ottobre 2017 sul sito "*Viaggiare Sicuri*" del Ministero degli Esteri Italiano, v. *infra*).



I diversi gruppi terroristici considerano la presenza internazionale come bersaglio principale degli attacchi, dunque lo stato di emergenza decretato a fine luglio 2016 è stato in varie occasioni prorogato, da ultimo sino al 31 ottobre 2017.

L'impossibilità, allo stato, di garantire un rientro in patria in condizioni di accettabile sicurezza e salvaguardia per l'incolumità individuale del ricorrente può in parte evincersi, altresì – come anticipato *supra* - dalle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri Italiano sul sito "*Viaggiare Sicuri*": indicazioni che, sebbene indirizzate prevalentemente a soggetti stranieri che decidano di intraprendere per motivi turistici o professionale-lavorativo nello Stato in questione (per ciò stesso da considerarsi potenzialmente esposti a maggiori rischi per la propria incolumità rispetto a soggetti autoctoni di madrelingua locale e già esperti degli usi e costumi del paese), contiene riferimenti alla generale criticità della situazione dello Stato sul versante della sicurezza del tutto sovrapponibili a quelli recati dalle fonti internazionali sopra richiamate.

Dall'esame del già citato bollettino da ultimo diramato il 24 ottobre 2017 (ed ancora valido alla data di redazione del presente provvedimento) si evince come risultino "*sconsigliati*" i "*viaggi, a qualsiasi titolo, verso il Mali*".

Ciò in quanto "*alla luce dell'elevato rischio terroristico e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (regioni di Timbuctu, Gao e Mopti), mentre da ultimo l'instabilità si estende anche alle regioni centrali, intorno alla Capitale, di Segou. Episodi di criminalità di cui si rendono protagonisti gruppi comunque legati alla galassia jihadista si verificano anche nella regione meridionale di Sikasso. Si registra, in particolare, un aumentato rischio di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico, che potrebbe*



riguardare anche bar, ristoranti, siti turistici ed eventi pubblici. [...] Lo stato d'emergenza, decretato a fine luglio 2016 è stato prorogato in varie occasioni, da ultimo sino al 31 ottobre 2018''.

Ciò considerato, possono nel caso di specie predicarsi, con riferimento alla attuale situazione esistente nella città di provenienza del richiedente ed avuto riguardo al quadro di generale instabilità suscettibile di determinare un elevato rischio per l'incolumità personale del ricorrente laddove lo stesso facesse ritorno nel paese d'origine, soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.

Non va, in conclusione, esaminata l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente in via subordinata e residuale, diretta ad ottenere il riconoscimento un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98, stante l'accoglimento della domanda formulata in via principale.

Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale - anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

- 1) dichiara che il ricorrente ha diritto di ottenere il riconoscimento dello *status* di persona avente diritto alla protezione sussidiaria riconosciuta dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. 251/07;
- 2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.



Così deciso in Palermo, l'8 agosto 2018.

IL G.O.T.

Carmela Caranna

